

**DELIBERAZIONE 14 GIUGNO 2012  
249/2012/R/GAS**

**DISPOSIZIONI VOLTE A GARANTIRE IL BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE IN  
RELAZIONE AI PRELIEVI PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA DEL SISTEMA DI TRASPORTO IN  
ASSENZA DEL RELATIVO UTENTE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 14 giugno 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n.125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: deliberazione 22/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 e i suoi successivi aggiornamenti (di seguito: deliberazione 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09) e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" (di seguito: TIVG);
- la deliberazione 2 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, come successivamente modificata e integrata, e il relativo Allegato B, recante "Regolazione delle tariffe per

il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (di seguito: RMTG);

- la deliberazione 10 dicembre 2009, ARG/gas 189/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 189/09);
- la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 81/11);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11);
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2011, ARG/gas 159/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/11);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2011, ARG/gas 165/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 165/11);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2011, ARG/gas 192/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 192/11);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/gas 207/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 207/11);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 166/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 166/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2012, 181/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 181/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: TISgas);
- il documento per la consultazione 1 aprile 2009, DCO 05/09 (di seguito: DCO 5/09);
- il documento per la consultazione 26 luglio 2010, DCO 25/10 (di seguito: DCO 25/10);
- il documento per la consultazione 2 dicembre 2010, DCO 45/10 (di seguito: DCO 45/10);
- il documento per la consultazione 1 dicembre 2011, DCO 44/11 (di seguito: DCO 44/11);
- il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato;
- il “codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas” approvato dall’Autorità con la deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: CRDG).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 e il decreto legislativo 164/00 attribuiscono all’Autorità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera del gas, ivi inclusi la vendita ai clienti finali, il dispacciamento, il trasporto e la distribuzione, con la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi e la tutela dei consumatori;
- nella gestione dei contratti di fornitura con i clienti finali, nonché dei contratti tra imprese di trasporto o di distribuzione e i rispettivi utenti (venditori all’ingrosso o al dettaglio), si possono verificare, anche per periodi transitori, situazioni in cui il

cliente finale resti privo del proprio venditore; in tali casi, i clienti finali che soddisfano determinati requisiti, hanno diritto, ai sensi della legge 239/04 e del decreto legislativo 93/11, di essere forniti da un fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI), individuato sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico e secondo la disciplina definita dall'Autorità;

- non sempre, tuttavia, in assenza di un venditore è possibile attivare il FUI perché, ad esempio, il cliente non ha diritto a beneficiarne, oppure perché la gara per l'individuazione del FUI è andata deserta; in tali casi, i consumi del cliente finale determinano una situazione di prelievo indebito di gas dalla rete, non bilanciato da corrispondenti immissioni (di seguito: prelievo diretto), ciò che comporterebbe la necessità di provvedere alla disalimentazione fisica del relativo punto di riconsegna, anche a garanzia della sicurezza del sistema;
- per i periodi in cui i predetti prelievi, di fatto, si verificano (ossia sino alla disalimentazione fisica del punto, ovvero sino a quando un nuovo venditore acquisti titolo a prelevare dalla rete di trasporto/distribuzione presso il punto di riconsegna interessato), si pone l'esigenza di garantire la sicurezza del sistema mediante il bilanciamento dei predetti prelievi; quest'ultima attività rientra nell'attività di dispacciamento la quale, ai sensi degli articoli 8, 16 e 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, è svolta dalle imprese di trasporto e di distribuzione, ciascuna nella propria rete, secondo le norme dettate dall'Autorità;
- l'Autorità ha affrontato il problema dei prelievi diretti, e delle connesse esigenze di sicurezza per il bilanciamento del sistema, dapprima nell'ambito del DCO 5/09 e successivamente con il DCO 44/11; nella formulazione degli orientamenti esposti nei diversi documenti per la consultazione, l'Autorità ha tenuto conto, di volta in volta, dello stato della regolazione del bilanciamento del gas, sottoposta a una complessiva riforma non ancora ultimata;
- a quest'ultimo riguardo, l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 45/11, ha modificato la regolazione del trasporto e del dispacciamento, definendo un servizio di bilanciamento basato su meccanismi di mercato e caratterizzato, in sintesi, dai seguenti elementi:
  - (a) il servizio è erogato dall'impresa che gestisce la rete nazionale di gasdotti (c.d. impresa maggiore di trasporto); ciò in quanto, nel sistema italiano del gas naturale, la rete nazionale costituisce l'unico ambito di rete caratterizzato dalla possibilità tecnica di utilizzare risorse per garantire l'equilibrio interno del sistema nazionale;
  - (b) ai fini dell'erogazione del servizio, il gas prelevato in eccesso (o in difetto) da parte del singolo utente (rispetto alle sue immissioni – c.d. disequilibrio) è considerato alla stregua di gas venduto dall'impresa maggiore di trasporto all'utente stesso (o venduto da quest'ultimo alla medesima impresa);
  - (c) ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per l'erogazione delle prestazioni di cui alla precedente lettera (b), è previsto un apposito mercato del bilanciamento nell'ambito del quale l'impresa maggiore di trasporto seleziona, mediante criteri di merito economico, le risorse offerte dagli utenti che ne dispongono;
- l'assetto descritto al precedente punto comporta, in termini generali, che, nelle situazioni di prelievo diretto, per il periodo in cui tale situazione perdura:
  - ai prelievi effettuati presso i punti di riconsegna delle reti gestite dall'impresa maggiore di trasporto, dovrebbe porre rimedio quest'ultima, da un lato,

- considerando l'intero gas prelevato alla stregua di una vendita di cui alla precedente lettera (b), dall'altro lato, approvvigionandosi delle relative risorse nell'ambito del mercato del bilanciamento di cui alla precedente lettera (c);
- per i prelievi effettuati presso i punti di riconsegna di reti gestite da altre imprese di trasporto (di seguito: imprese di trasporto regionali), dovrebbero provvedere queste ultime, prelevando direttamente (a loro volta) gas dalla rete dell'impresa maggiore; in tal modo, le imprese di trasporto regionali dovrebbero essere utenti del servizio di trasporto e bilanciamento erogato dall'impresa maggiore (acquistando da quest'ultima – ai sensi della precedente lettera (b) – il gas prelevato);
  - per i prelievi effettuati presso i punti di riconsegna delle reti gestite da imprese di distribuzione, dovrebbero provvedere queste ultime, anch'esse prelevando gas dalla rete dell'impresa maggiore di trasporto (ovvero di altra impresa di trasporto), con modalità e conseguenze analoghe a quelle di cui al precedente alinea;
  - con riferimento alle reti gestite da imprese regionali trasporto, la complessiva riforma della regolazione dei servizi di trasporto e di bilanciamento, prefigurata dalla deliberazione ARG/gas 189/09, dal DCO 25/10 e dal DCO 45/10, è finalizzata a realizzare una gestione unitaria, a livello nazionale, sotto la responsabilità dell'impresa maggiore di trasporto, delle procedure di accesso e della gestione commerciale (nei confronti di terzi) dei servizi di trasporto e bilanciamento erogati anche su tali reti;
  - tale nuovo assetto, peraltro, non è stato ancora completato e, a oggi, con riferimento ai punti di riconsegna delle reti delle imprese di trasporto regionali, queste ultime provvedono all'attribuzione dei diritti di prelievo e all'erogazione del servizio di trasporto, mentre l'impresa maggiore è responsabile: (i) dell'erogazione del servizio di meter reading (ai sensi dell'RMTG), (ii) dell'erogazione del servizio di bilanciamento ai fini della gestione del c.d. *settlement* (ai sensi della deliberazione ARG/gas 45/11 e del TISgas);
  - con riferimento, invece, alle reti di distribuzione, l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 99/11, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 93/11, ha, tra l'altro, regolato il c.d. servizio di *default*, erogato dall'impresa di distribuzione competente al fine di garantire il bilanciamento della rete di distribuzione in relazione ai prelievi di gas effettuati direttamente dal cliente finale (privo di un venditore) titolare del punto di riconsegna per il quale non ricorrano i presupposti per l'attivazione del FUI, o ne sia comunque impossibile l'attivazione (di seguito: SdD); in particolare, la deliberazione ARG/gas 99/11 prevede:
    - che il SdD sia attivato dall'impresa di distribuzione senza soluzione di continuità rispetto al momento in cui il venditore, utente del punto di riconsegna, abbia perso tale qualifica (e la connessa responsabilità del prelievo presso il punto);
    - le condizioni di erogazione del SdD, nonché le modalità di approvvigionamento delle risorse necessarie;
    - di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle modalità di remunerazione per il SdD e dei meccanismi che assicurino la completa copertura dei costi;

- con la deliberazione ARG/gas 207/11, l’Autorità ha prorogato all’1 maggio 2012 l’applicazione delle disposizioni relative al SdD, termine che è stato ulteriormente differito con la deliberazione 166/2012/R/gas, rinviandolo a una data da individuare con il provvedimento che disciplinerà le modalità di remunerazione del SdD.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il DCO 44/11, l’Autorità ha illustrato, tra l’altro, i suoi orientamenti per la regolazione del fenomeno dei prelievi diretti presso punti di riconsegna della rete di trasporto, conseguenti alla risoluzione del contratto di trasporto o al mancato conferimento della relativa capacità, prospettando, a tal fine, l’introduzione di un apposito servizio di *default* erogato sulla rete di trasporto dal responsabile del bilanciamento (di seguito: SdDT); in particolare, il SdDT è finalizzato a garantire il bilanciamento:
  - (a) dei punti di riconsegna nella titolarità di clienti finali;
  - (b) dei punti di riconsegna connessi con reti di distribuzione;
- poiché l’assenza, presso un punto di cui alla precedente lettera (a), di un utente del servizio di trasporto che fornisca (direttamente o indirettamente) il cliente finale titolare del punto, pone esigenze analoghe a quelle che caratterizzano i prelievi diretti dalla rete di distribuzione del gas, il DCO 44/11 ha previsto, per tali casi, una regolazione simile a quella adottata per il SdD (qualora non sia attivabile – ovvero fintanto che non sia attivato – il FUI);
- con riferimento ai punti di riconsegna richiamati alla precedente lettera (b), invece, si pongono esigenze parzialmente diverse, legate al fatto che l’utente del servizio di trasporto (il cui contratto viene risolto presso tale punto o cui non viene conferito alcun diritto di prelievo), di solito, è controparte di un contratto di vendita con un altro venditore, utente del servizio di distribuzione (il quale a sua volta fornisce – direttamente o indirettamente – clienti finali allacciati a un impianto di distribuzione);
- nel contesto descritto al precedente punto, la risoluzione del contratto di trasporto comporta, per l’utente del servizio di distribuzione, la perdita di un requisito necessario per l’accesso a quest’ultimo servizio (ossia quello di disporre di gas e della relativa capacità presso il punto di riconsegna della rete di trasporto connesso con l’impianto di distribuzione - articoli 13, comma 3, e 14, comma 3, della deliberazione 138/04), con la conseguente necessità per l’impresa di distribuzione interessata di risolvere il relativo rapporto contrattuale (paragrafo 13, del CRDG);
- pertanto, gli orientamenti sulla regolazione del SdDT, prospettati nel DCO 44/11 con riferimento ai punti di riconsegna di cui alla precedente lettera (b), sono finalizzati a:
  - garantire il bilanciamento su tali punti per un periodo di tempo necessario a consentire all’utente del servizio di distribuzione di individuare un nuovo venditore all’ingrosso che assuma la qualifica di utente di trasporto sul punto di riconsegna interessato per i quantitativi di gas di cui l’utente del servizio di distribuzione necessita;
  - assicurare, nel caso in cui la condizione di cui al precedente alinea non si verifichi, l’ordinata e tempestiva risoluzione del contratto di distribuzione tra il gestore della rete interessato e il relativo utente, e la conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza (FUI o SdD, quando applicabile);
- il DCO 44/11 ha altresì prospettato:

- il ricorso, ai fini dell’approvvigionamento delle risorse funzionali al SdDT da parte del soggetto responsabile del bilanciamento, ad appositi contratti bilaterali stipulati con utenti del bilanciamento e/o agli strumenti di mercato a sua disposizione (mercato del giorno prima o mercato del bilanciamento);
- l’attribuzione dell’intero costo del SdDT a carico del cliente finale titolare del punto di riconsegna, in modo da incentivare i medesimi clienti finali alla ricerca di un venditore;
- la possibilità di ricorrere a forme di *outsourcing* in merito alle varie attività rientranti nel SdDT (approvvigionamento, fatturazione);
- le osservazioni pervenute al DCO 44/11, con riferimento alla possibile regolazione del SdDT, evidenziano in modo unanime l’opportunità di introdurre, in tempi relativamente brevi, una regolazione certa anche al fine di evitare criticità per la sicurezza del sistema; peraltro, sono stati principalmente evidenziati i seguenti aspetti:
  - l’impresa maggiore di trasporto ha criticato l’intenzione di attribuirle la responsabilità del SdDT sostenendo che tale servizio non si differenzerebbe da un normale servizio di vendita, volto a garantire la continuità della fornitura; pertanto, l’impresa maggiore di trasporto ha proposto che il SdDT sia erogato da società di vendita che assumano la qualifica di utenti del servizio di trasporto, identificati in esito ad apposite procedure concorsuali eventualmente gestite dalla medesima impresa sulla base di criteri definiti dall’Autorità;
  - diversi altri operatori, pur condividendo la regolazione di un SdDT erogato dall’impresa maggiore di trasporto per la sicurezza del sistema, hanno formulato una proposta analoga a quella sopra descritta, auspicando anche la previsione di uno o più venditori, selezionati dall’impresa maggiore di trasporto (in modo trasparente e neutrale), che garantiscano la continuità della fornitura ai clienti finali ovvero agli utenti del servizio di distribuzione; tale servizio dovrebbe comunque avere un periodo limitato, al solo fine di consentire ai clienti finali e agli utenti della distribuzione di trovare un nuovo fornitore che assuma la qualifica di utente del servizio di trasporto;
  - numerosi operatori hanno evidenziato l’esigenza che i corrispettivi previsti per il SdDT (nonché dell’eventuale fornitore selezionato dall’impresa maggiore di trasporto) siano tali da incentivare il cliente finale (e l’utente del servizio di distribuzione) a cercare un nuovo venditore;
  - alcune imprese di vendita hanno infine auspicato che la regolazione del SdDT sia completata dai necessari incentivi che garantiscano il tempestivo intervento di disalimentazione fisica del punto di riconsegna (c.d. discatura), qualora il cliente finale non abbia concluso un nuovo contratto di fornitura entro i termini previsti per la durata del SdDT;
- ogni prelievo diretto dalla rete di trasporto, non essendo bilanciato da una corrispondente immissione, costituisce una situazione di disequilibrio cui il gestore della rete è tenuto a porre rimedio in quanto responsabile del dispacciamento nelle proprie reti; il SdDT, pertanto, non risponde a esigenze di continuità della fornitura del cliente finale (rimasto privo di venditore), ma costituisce, piuttosto, uno strumento di tutela di esigenze di sicurezza del sistema nazionale;
- peraltro, l’impresa maggiore di trasporto è libera di organizzare autonomamente e svolgere procedure per la selezione di uno o più venditori che si impegnino ad assumere la qualifica di utente dei servizi di trasporto e di bilanciamento nel caso si

verifichino situazioni di prelievi diretti (di seguito: fornitori transitori); in tale caso, tuttavia, l'impresa maggiore di trasporto resta comunque responsabile di garantire il bilanciamento mediante l'erogazione del SdDT, nei casi in cui e per il periodo in cui, per qualunque motivo, fosse impossibile garantire l'operatività dei predetti fornitori transitori;

- inoltre, le osservazioni al DCO 44/11 evidenziano l'esigenza che l'Autorità definisca i criteri generali per l'eventuale selezione dei fornitori transitori, regolando altresì gli elementi essenziali del servizio di fornitura da essi erogato, di contenuto simile al SdDT sia per quanto riguarda la durata del servizio, sia per quanto riguarda la disciplina dei corrispettivi e della remunerazione.

#### **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- negli ultimi mesi, l'impresa maggiore di trasporto, anche successivamente all'effettiva operatività del nuovo mercato del bilanciamento del gas, ha segnalato l'emergere di numerose situazioni di gravi e reiterati inadempimenti da parte di alcuni utenti dei servizi di trasporto e di dispacciamento; in tali casi, l'impresa si è trovata in condizione di dover risolvere il contratto di trasporto con l'utente; ciò avrebbe potuto determinare situazioni di prelievi diretti presso numerosi punti di riconsegna delle reti gestite dall'impresa maggiore di trasporto, nonché delle sottostanti reti di distribuzione;
- il nuovo sistema di garanzie relative al servizio di bilanciamento erogato dall'impresa maggiore di trasporto, approvato dall'Autorità con deliberazione 181/2012/R/gas ed efficace dall'1 giugno 2012, al fine di evitare esposizioni debitorie degli utenti non adeguatamente coperte da garanzie, impone una gestione rigorosa di queste ultime, con la conseguente possibilità che si verifichino, nel breve periodo, nuove risoluzioni del contratto di trasporti e potenziali situazioni di prelievo diretto.

#### **RITENUTO CHE:**

- sia necessario e urgente completare la regolazione del servizio di bilanciamento rispetto ai prelievi diretti che si verificano presso i punti di riconsegna della rete di trasporto in conseguenza della risoluzione del relativo contratto o del mancato conferimento della relativa capacità;
- sia, a tal fine, opportuno limitare l'ambito dell'intervento ai soli prelievi diretti che si possono verificare sulle reti gestite dall'impresa maggiore di trasporto, anche in ragione dell'entrata in vigore del nuovo sistema di garanzie di cui alla deliberazione 181/2012/R/gas; e che pertanto la regolazione completa del fenomeno dei prelievi diretti, anche presso i punti di riconsegna di reti gestite da imprese regionali di trasporto, sia adottata in esito alla riforma della regolazione dei servizi di trasporto, di misura e di bilanciamento relativo a tali reti;
- la decisione sopra richiamata non lasci comunque priva di tutela eventuali casi di prelievi diretti che potrebbero verificarsi (con una probabilità peraltro molto inferiore rispetto alle situazioni segnalate sulle reti gestite dall'impresa maggiore di trasporto) nelle more del completamento della predetta regolazione; ciò in quanto l'Autorità conserva comunque il potere di intervenire in via di urgenza a definire in modo transitorio disposizioni puntuali con riferimento al singolo caso;

- sia opportuno, ai fini di cui sopra, introdurre il SdDT nei termini prospettati nel DCO 44/11, con particolare riferimento a:
  - la possibilità, in capo al responsabile del bilanciamento, di approvvigionarsi liberamente al fine di reperire le risorse funzionali al SdDT;
  - l'attribuzione dell'intero costo del SdDT a carico:
    - del cliente finale titolare del punto di riconsegna a cui sono imputabili i prelievi, in modo da incentivare il medesimo cliente finale a trovare un venditore, fatto salvo il diritto dei clienti finali aventi diritto al FUI di corrispondere, per un periodo di tempo limitato, le condizioni previste per il medesimo servizio;
    - dell'utente della distribuzione con riferimento ai prelievi presso i punti di riconsegna degli impianti connessi alla rete di trasporto.
- sia altresì opportuno regolare il diritto dell'impresa maggiore di trasporto di organizzare e svolgere procedure a evidenza pubblica al fine di selezionare in modo trasparente e non discriminatorio, uno o più fornitori transitori i quali si impegnino ad assumere la qualifica di utenti dei servizi nei casi in cui si verificano situazioni di prelievi diretti, evitando, in tal modo, l'attivazione del SdDT; e che sia a tal fine necessario definire criteri per la gestione delle predette procedure nonché per l'erogazione delle forniture da parte dei venditori eventualmente selezionati;
- sia opportuno, al fine di garantire la tempestiva operatività del servizio, coerentemente con i tempi minimi a tal fine necessari, prevedere che:
  - l'impresa maggiore di trasporto adotti tutte le misure necessarie per poter garantire tale operatività entro un termine strettamente indispensabile, indipendentemente dagli eventuali aggiornamenti del codice di rete;
  - il FUI territorialmente competente possa esercitare, in via straordinaria e per un periodo di tempo limitato, le funzioni di fornitore transitorio; e che, poiché il FUI si troverebbe di fatto a erogare un servizio analogo alla fornitura di ultima istanza, questi abbia comunque titolo ad applicare le condizioni economiche offerte per l'erogazione del predetto tipo di fornitura

## **DELIBERA**

### **SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni di cui alle deliberazioni 137/02 e ARG/gas 45/11 e al TIVG nonché le seguenti:
- **codice di rete** è il codice di rete dell'impresa nazionale di trasporto, approvato dall'Autorità con la deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente modificato e integrato;
  - **discatura** è la disalimentazione fisica di un punto di riconsegna della rete di trasporto;
  - **FUI** è il fornitore di ultima istanza, di cui al comma 30.1, lettera a), del TIVG;



- **impresa di distribuzione interessata** è l'impresa di distribuzione connessa agli impianti della rete di trasporto presso i quali uno o più utenti della distribuzione hanno perso il requisito, di cui al comma 13.3, numero 3, della deliberazione 138/04, in seguito alla risoluzione del contratto di trasporto;
- **servizio di *default* trasporto** è il servizio di *default* disciplinato ai sensi del presente provvedimento ed erogato per garantire il bilanciamento dei prelievi sulla rete nazionale di trasporto;
- **utente della distribuzione** è il soggetto in possesso di un contratto valido per il servizio di distribuzione con l'impresa di distribuzione interessata che ha avuto accesso a uno o più punti della rete da quest'ultima gestita, ai sensi degli articoli 13 e 14, della deliberazione 138/04.

## **Articolo 2**

### *Ambito di applicazione*

- 2.1 Il presente provvedimento reca disposizioni volte a garantire il bilanciamento sulle reti gestite dall'impresa maggiore di trasporto, con riferimento alle situazioni di disequilibrio conseguenti ai prelievi che si verificano, presso i punti di riconsegna delle predette reti, nei casi in cui e per il periodo in cui non sia identificabile l'utente del bilanciamento responsabile dei medesimi prelievi per effetto:
- a) del mancato conferimento della relativa capacità; ovvero
  - b) dell'intervenuta risoluzione del contratto di trasporto.
- 2.2 Ai fini di cui al comma 2.1, l'impresa maggiore di trasporto eroga il servizio di *default* trasporto con riferimento ai prelievi effettuati, in assenza del relativo utente del bilanciamento:
- a) dai clienti finali titolari di punti di riconsegna sulla rete di trasporto per i quali:
    - i. sussistono i requisiti per l'attivazione del FUI;
    - ii. non sussistono i requisiti per l'attivazione del FUI ovvero, pur sussistendo tali requisiti, ne sia impossibile l'attivazione;
  - b) dagli utenti della distribuzione relativamente ai punti di riconsegna degli impianti connessi alla rete di trasporto.
- 2.3 L'impresa maggiore di trasporto, al fine di garantire il bilanciamento della propria rete, e salvo quanto previsto alla Sezione 5:
- a) eroga, nei confronti dei clienti, di cui al comma 2.2 lettera a), il servizio di *default* trasporto alle condizioni di cui alla successiva Sezione 2;
  - b) eroga, nei confronti degli utenti della distribuzione, di cui al comma 2.2, lettera b), il servizio di *default* trasporto alle condizioni di cui alla successiva Sezione 3.
- 2.4 L'impresa maggiore di trasporto può individuare, mediante procedura a evidenza pubblica, uno o più fornitori transitori che assumono la qualifica di utente del bilanciamento con riferimento ai punti di riconsegna, e ai relativi prelievi, per i quali dovrebbe essere attivato il servizio di *default* trasporto. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui alla successiva Sezione 5.

### **Articolo 3**

#### *Attivazione del servizio di default trasporto*

- 3.1 Il servizio di *default* trasporto si attiva:
- a) nel caso di intervenuta risoluzione anticipata del contratto di trasporto, ivi compresi i casi di risoluzione parziale circoscritti a uno o più punti di riconsegna nella titolarità di un cliente finale, di cui al comma 2.2 lettera a);
  - b) nel caso di punti di riconsegna per i quali non è stata conferita capacità e non è ancora avvenuta la relativa discatura.
- 3.2 L'erogazione del servizio di *default* trasporto decorre, senza soluzione di continuità, dalla data:
- a) di efficacia della risoluzione anticipata del contratto di trasporto;
  - b) in cui non risulta conferita capacità di trasporto.

## **SEZIONE 2**

### **EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI FINALI**

#### **Articolo 4**

#### *Condizioni di erogazione del servizio*

- 4.1 L'impresa maggiore di trasporto, entro 5 (cinque) giorni dalla data di decorrenza del servizio, comunica a ciascun cliente finale di cui al comma 2.2, lettera a):
- a) che il medesimo cliente sta prelevando gas in assenza di un venditore che abbia concluso il necessario contratto di trasporto per il punto di riconsegna del cliente;
  - b) che la continuità dei prelievi è garantita dall'impresa maggiore di trasporto nell'ambito del servizio di *default* trasporto, specificando la data da cui il servizio decorre e le ragioni per cui il servizio è stato attivato, ai sensi del comma 3.1;
  - c) che il servizio è erogato secondo condizioni definite dall'Autorità, specificando le condizioni economiche di cui al comma 4.2;
  - d) che il servizio ha natura transitoria, è finalizzato a garantire la sicurezza del sistema, e viene erogato:
    - i. per i clienti, di cui al comma 2.2, lettera a), punto i, fino all'attivazione del FUI;
    - ii. per i clienti, di cui al comma 2.2, lettera a), punto ii, fino a quando il nuovo venditore scelto dal cliente finale concluderà un nuovo contratto di trasporto per il relativo punto di riconsegna; ovvero, qualora tale conclusione non avvenga entro 60 (sessanta) giorni dall'attivazione del servizio di *default* trasporto, fino a quando avverrà la discatura del punto di riconsegna del cliente in esito alla procedura avviata dall'impresa maggiore di trasporto;
  - e) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

4.2 L'impresa maggiore di trasporto applica:

- a) ai clienti finali, di cui al comma 2.2, lettera a), punto i, le condizioni economiche di fornitura previste per il FUI;
- b) ai clienti finali, di cui al comma 2.2, lettera a), punto ii, un prezzo giornaliero  $P_{DEFT\ g}^{cf}$  pari a:

$$P_{DEFT\ g}^{cf} = (P_{SBG\ g} + C_{Trasp\ g} + COMM) * V_g$$

dove:

- $P_{SBG\ g}$  è il prezzo di sbilanciamento giornaliero;
- $C_{Trasp\ g}$  è la somma del corrispettivo mensile di capacità per il trasporto sulla rete nazionale dei gasdotti relativo al punto uscita e del corrispettivo mensile di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo al punto di riconsegna, riproporzionati su base giornaliera e applicati ai prelievi giornalieri;
- $COMM$  è un corrispettivo di commercializzazione fissato pari al corrispettivo, di cui al comma 6.1, lettera a), del TIVG;
- $V_g$  è l'energia giornaliera erogata nell'ambito del servizio presso il punto di riconsegna.

4.3 L'impresa maggiore di trasporto può chiedere al titolare del punto di riconsegna una garanzia pari al valore di 15 (quindici) giorni di consumo medio del mese in cui il servizio si attiva. Il titolare del punto di riconsegna è tenuto a versare la garanzia entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell'impresa maggiore di trasporto.

4.4 Nell'ambito dell'erogazione del servizio di *default* trasporto la fatturazione del servizio avviene almeno una volta al mese, secondo modalità semplificate. Le fatture devono dare separata evidenza almeno dei seguenti elementi:

- a) codice identificativo del punto di riconsegna oggetto del servizio;
- b) periodo di tempo cui riferiscono gli importi fatturati;
- c) consumi e corrispettivi unitari.

## **Articolo 5**

### *Cessazione del servizio*

5.1 Il servizio di *default* trasporto termina alla data in cui si realizza una delle seguenti condizioni:

- a) l'operazione di discatura del punto di riconsegna è andata a buon fine;
- b) il punto di riconsegna interessato diviene oggetto di un contratto di trasporto con un nuovo utente del bilanciamento, secondo le normali procedure previste dal codice di rete;
- c) si conclude positivamente la procedura di attivazione del FUI, con riferimento ai clienti finali che ne hanno diritto.

5.2 Nei casi di cui al comma 5.1, lettera b), il cliente finale non è tenuto a dare alcun preavviso della cessazione del servizio di *default* all'impresa nazionale di trasporto.

5.3 L'impresa maggiore di trasporto avvia le procedure di discatura del punto di riconsegna con riferimento a ciascun punto nella titolarità dei clienti finali, di cui al comma 2.2, lettera a), punto ii, qualora:

- a) il cliente finale non paghi una fattura, di cui al comma 4.4 ovvero non versi la garanzia eventualmente richiesta, ai sensi del comma 4.3;
- b) siano decorsi 60 (sessanta) giorni dall'attivazione del servizio di *default* trasporto senza che il punto di riconsegna sia divenuto oggetto di un contratto di trasporto con un nuovo utente del bilanciamento.

### **SEZIONE 3**

#### **EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI DELLA DISTRIBUZIONE**

##### *Articolo 6*

##### *Condizioni di erogazione del servizio*

6.1 L'impresa maggiore di trasporto, entro 3 (tre) giorni dalla data di decorrenza del servizio, comunica a ciascun utente della distribuzione, di cui al comma 2.2, lettera b) e all'impresa di distribuzione interessata, tramite posta elettronica certificata, che:

- a) a seguito della risoluzione anticipata di un contratto di trasporto avente ad oggetto il punto di riconsegna della rete di trasporto connesso con la rete di distribuzione interessata, non risultano identificati gli utenti del bilanciamento responsabili, in tutto o in parte, dei quantitativi consegnati, presso tale punto, all'utente della distribuzione;
- b) la continuità dei prelievi è garantita dall'impresa maggiore di trasporto nell'ambito del servizio di *default* trasporto, specificando la data da cui il servizio decorre;
- c) il servizio è erogato secondo condizioni definite dall'Autorità, specificando le condizioni economiche, di cui al comma 6.2;
- d) il servizio ha natura transitoria ed è finalizzato a garantire la sola sicurezza del sistema nel periodo strettamente necessario per le azioni descritte alla successiva lettera e);
- e) qualora l'utente della distribuzione non identifichi gli utenti del bilanciamento responsabili dei predetti prelievi presso il citato punto di riconsegna entro il termine previsto per la richiesta di attivazione del FUI, di cui al comma 31.3 del TIVG, l'impresa di distribuzione dovrà risolvere anticipatamente il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso, ai sensi del comma 13.3, numero 3, della deliberazione 138/04 e attivare i servizi di ultima istanza, di cui al Titolo IV del TIVG.

6.2 L'impresa maggiore di trasporto applica agli utenti della distribuzione, di cui al comma 2.2, lettera b) un prezzo giornaliero  $P_{DEFTg}^{ud}$  pari a:

$$P_{DEFTg}^{ud} = (P_{SBGg} + C_{Trasp_g} + COMM) * V_{REMI_g}$$

dove:

- $V_{REM_g}$  è l'energia giornaliera allocata nell'ambito del servizio presso il punto di riconsegna della rete di trasporto;
- le altre variabili hanno il medesimo significato di cui al punto 4.2, lettera b).

## **Articolo 7**

### *Cessazione del servizio*

7.1 Il servizio di *default* trasporto termina alla data in cui si realizza una delle seguenti condizioni:

- a) viene identificato, in coerenza con la regolazione vigente, un nuovo utente del bilanciamento responsabile del prelievi dell'utente della distribuzione;
- b) sono attivati i servizi di ultima istanza, di cui al Titolo IV, del TIVG, in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto di distribuzione per la perdita da parte dell'utente interessato dei requisiti dell'accesso ai sensi del comma 13.3, numero 3, della deliberazione 138/04.

7.2 L'impresa di distribuzione interessata risolve il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso, ai sensi del comma 13.3, numero 3, della deliberazione 138/04 qualora non siano stati identificati gli utenti del bilanciamento responsabili, in tutto o in parte, dei prelievi effettuati dall'utente della distribuzione, entro le tempistiche previste per la richiesta di attivazione del FUI, di cui al comma 31.3, del TIVG. In tale caso, l'impresa di distribuzione interessata attiva, i servizi di ultima istanza di cui al titolo IV del TIVG.

7.3 Qualora la comunicazione, di cui al comma 6.1, sia inviata dopo il secondo giorno lavorativo del mese, le previsioni, di cui al comma 7.2, si applicano a partire dal termine previsto per la richiesta di attivazione del FUI, di cui al comma 31.3, del TIVG relativo al mese successivo.

## **SEZIONE 4**

### **REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO**

## **Articolo 8**

### *Remunerazione del servizio di default trasporto*

8.1 La remunerazione del servizio di *default* trasporto è costituita da:

- a) i ricavi riconosciuti ai fini dell'erogazione del servizio, pari alla somma tra i ricavi ai fini dell'approvvigionamento, del servizio di trasporto e relativi alla commercializzazione;
- b) la perequazione dei ricavi, qualora il servizio di *default* trasporto sia attivato relativamente ai clienti di cui al comma 2.2, lettera a), punto i;
- c) il meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento.

8.2 I ricavi riconosciuti ai fini dell'approvvigionamento delle risorse necessarie sono pari, in ciascun giorno, al prodotto tra il prezzo di sbilanciamento e l'energia giornaliera approvvigionata per l'erogazione del servizio di *default* nel medesimo giorno.

- 8.3 I ricavi riconosciuti ai fini del servizio di trasporto sono pari, con riferimento a ciascun giorno, alla somma del prodotto tra il corrispettivo di trasporto  $C_{Trasp\ g}$ , di cui al comma 4.2 e l'energia fornita nel medesimo giorno nell'ambito del servizio di default a ciascun punto di riconsegna nella titolarità di clienti finali nonché a ciascun punto di riconsegna connesso a reti di distribuzione.
- 8.4 I livelli di ricavi riconosciuti, di cui al comma 8.3 rientrano nel meccanismo di definizione dei ricavi riconosciuti ai fini della determinazione dei corrispettivi di trasporto.
- 8.5 I ricavi riconosciuti relativi alla commercializzazione relativi ad un anno t sono fissati pari alla somma del prodotto tra il corrispettivo  $COMM$ , di cui al comma 4.2 e l'energia fornita nell'ambito del servizio di default nel medesimo anno t a ciascun punto di riconsegna nella titolarità di clienti finali per i quali è stato attivato il servizio di default nonché a ciascun punto di riconsegna a reti di distribuzione.

### **Articolo 9**

#### *Perequazione ricavi servizio di default trasporto*

- 9.1 L'impresa maggiore di trasporto riceve dalla, se negativo, o versa alla, se positivo, Cassa un ammontare di perequazione ricavi  $AP_{RIC,SdDT}$  pari alla differenza tra i ricavi effettivamente conseguenti dall'erogazione del servizio di *default* ai clienti, di cui al comma 2.2, lettera a), punto i, ed i ricavi conseguibili qualora ai medesimi clienti fossero state applicate le condizioni, di cui al comma 4.2.
- 9.2 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce:
- a) il conto perequazione ricavi SdDT;
  - b) le modalità e le tempistiche di funzionamento del meccanismo di perequazione, di cui al comma 9.1.

### **Articolo 10**

#### *Meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento*

- 10.1 Alle fatture emesse dall'impresa maggiore di trasporto relative all'erogazione del servizio di default trasporto si applica la medesima disciplina, di cui al comma 11.10, della deliberazione ARG/gas 45/11.

## **SEZIONE 5**

### **DISCIPLINA APPLICABILE AI FORNITORI TRANSITORI**

### **Articolo 11**

#### *Regolazione del servizio svolto dal fornitore transitorio nei confronti dei clienti finali*

- 11.1 Nei casi di punti di riconsegna nella titolarità di clienti finali, il fornitore transitorio, di cui al comma 2.4 applica le condizioni previste nella Sezione II e al presente articolo.
- 11.2 La fornitura transitoria decorre dal momento in cui dovrebbe essere attivato il servizio di *default* trasporto, ha durata massima di 90 (novanta) giorni e termina al verificarsi di una delle seguenti condizioni entro il predetto termine:

- a) il punto di riconsegna interessato diviene oggetto:
    - i. di un contratto di trasporto con un nuovo utente del bilanciamento, secondo le normali procedure previste dal codice di rete;
    - ii. di un nuovo contratto, a condizioni di mercato, con il medesimo fornitore transitorio;
  - b) si conclude positivamente la procedura di attivazione del FUI, con riferimento ai clienti finali che ne hanno diritto;
  - c) il punto è oggetto di discatura, anche ai sensi di quanto previsto al comma 11.3.
- 11.3 Decorsi 60 (sessanta) giorni di fornitura transitoria senza che si sia verificata una delle condizioni di cui al comma 11.2 lettere a) e b), il fornitore transitorio richiede all'impresa maggiore di trasporto la discatura del punto di riconsegna. L'impresa maggiore di trasporto è tenuta a concludere la procedura di discatura entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
- 11.4 Con riferimento alle condizioni economiche, il fornitore transitorio applica ai clienti finali un prezzo pari a quanto indicato nel comma 4.2. Per i clienti finali di cui al comma 2.2, lettera a), punto ii, il livello della componente COMM è pari al prezzo offerto in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio.
- 11.5 Il fornitore transitorio partecipa al meccanismo di perequazione ricavi, di cui all'articolo 9, con riferimento alla fornitura transitoria nei confronti dei clienti finali, di cui al 2.2, lettera a), punto i.

## **Articolo 12**

### *Regolazione del servizio svolto dal fornitore transitorio nei confronti degli utenti della distribuzione*

- 12.1 Nei casi di punti di riconsegna di impianti connessi alla rete di trasporto, il fornitore transitorio applica agli utenti della distribuzione le condizioni previste nella Sezione III e al presente articolo.
- 12.2 La fornitura transitoria decorre dal momento in cui dovrebbe essere attivato il servizio di default trasporto e termina qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
- a) viene identificato, in coerenza con la regolazione vigente, un nuovo utente del bilanciamento responsabile del prelievi dell'utente della distribuzione;
  - b) viene risolto anticipatamente il contratto di distribuzione per la perdita, da parte dell'utente della distribuzione, dei requisiti dell'accesso, ai sensi del comma 13.3, numero 3, della deliberazione 138/04 e vengono attivati i servizi di ultima istanza di cui al Titolo IV del TIVG.
- 12.3 Con riferimento alle condizioni economiche, il fornitore transitorio applica agli utenti della distribuzione un prezzo pari a quanto indicato nel comma 6.2 con un livello della componente COMM pari al prezzo offerto in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio.

## **Articolo 13**

### *Rapporti con l'impresa maggiore di trasporto*

- 13.1 Ciascun fornitore transitorio, individuato ai sensi del comma 2.4, conclude con l'impresa maggiore di trasporto un contratto avente a oggetto:
- a) l'erogazione dei servizi di trasporto e di bilanciamento;
  - b) i flussi di comunicazione tra le controparti atti a garantire lo svolgimento efficiente della fornitura transitoria.
- 13.2 Al contratto, di cui al comma 13.1, si applica la vigente regolazione dei servizi di trasporto e di bilanciamento, ad eccezione delle norme in materia di conferimento di capacità e di garanzie. In tali casi, l'impresa maggiore di trasporto prevede specifiche clausole volte a garantire che:
- a) le modifiche relative ai punti di riconsegna per i quali si attiva la fornitura, siano effettuate direttamente dall'impresa maggiore di trasporto;
  - b) le tempistiche relative ai versamenti delle garanzie siano compatibili con l'attivazione immediata della fornitura.
- 13.3 L'impresa maggiore di trasporto pubblica sul proprio sito internet i dati degli eventuali fornitori transitori individuati, specificando eventuali limiti e condizioni di operatività.
- 13.4 L'impresa maggiore di trasporto è comunque tenuta a erogare il servizio di *default* trasporto:
- a) qualora il fornitore transitorio non sia stato individuato o non sia in grado di svolgere il servizio;
  - b) al termine, di cui al comma 11.2, senza che sia stata conclusa la procedura di discatura di cui al comma 11.3.

## **Articolo 14**

### *Indirizzi applicabili alle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori transitori*

- 14.1 La procedura a evidenza pubblica per l'individuazione del fornitore transitorio costituisce parte integrante del codice di rete e deve essere coerente con i seguenti criteri:
- a) il soggetto che intende partecipare alla procedura deve essere iscritto all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 5, del decreto legislativo 164/00 e avere requisiti di professionalità e di affidabilità patrimoniale nonché essere disposto ad erogare il servizio per un periodo non inferiore a due anni;
  - b) l'impresa maggiore di trasporto ha la facoltà di selezionare i fornitori transitori per aree di prelievo appositamente individuate nonché per un quantitativo annuo di gas naturale per singola area di prelievo;
  - c) i soggetti partecipanti effettuano offerte rispetto alla componente commercializzazione.



- 14.2 La proposta di aggiornamento del codice di rete, recante la disciplina delle procedure a evidenza pubblica, di cui al comma 14.1, nonché le condizioni di contratto, di cui all'articolo 13, sono formulate dall'impresa maggiore di trasporto nel rispetto della deliberazione dell'Autorità ARG/gas 55/09.

## **SEZIONE 6 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 15**

#### *Disposizioni transitorie*

- 15.1 Sino all'individuazione dei fornitori transitori, in esito alle procedure, di cui al comma 2.4 e comunque non oltre il 30 settembre 2012, in via del tutto eccezionale, il FUI territorialmente competente può esercitare le funzioni di fornitore transitorio di cui alla Sezione 5, applicando, in luogo delle condizioni, di cui ai commi 11.4 e 12.3, le condizioni economiche, di cui al comma 31bis.3, lettera b), del TIVG.
- 15.2 I valori del corrispettivo COMM, di cui al comma 4.2, verranno aggiornati dall'Autorità entro il 31 dicembre 2013. In sede di tale aggiornamento, verranno definite le modalità per compensare, pur mantenendo opportuni criteri di efficienza, le differenze con il corrispettivo definito a titolo di acconto per il servizio erogato nel periodo precedente.
- 15.3 Ai fini dell'aggiornamento, di cui al comma 15.2, l'impresa maggiore di trasporto tiene separata evidenza dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio di *default* trasporto.
- 15.4 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce le modalità di erogazione del servizio di *default* trasporto con riferimento ai punti di riconsegna delle reti gestite da imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore.

### **Articolo 16**

#### *Disposizioni finali*

- 16.1 L'impresa maggiore di trasporto trasmette trimestralmente all'Autorità, le informazioni, con dettaglio giornaliero, riguardanti i quantitativi di gas forniti:
- a) nell'ambito del servizio di default, di cui al comma 2.2;
  - b) dai fornitori transitori, di cui al comma 2.4.
- 16.2 Fatto salvo quanto previsto al comma 15.1, l'impresa maggiore di trasporto adotta le misure necessarie al fine di garantire comunque l'erogazione del servizio di *default* trasporto, pure in assenza di aggiornamenti del codice di rete, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.
- 16.3 Il presente provvedimento:
- a) è trasmesso alle società Snam Rete Gas, con sede legale in Piazza S. Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona dei legali rappresentanti pro tempore;

b) è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

14 giugno 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*